

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO
FRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E LA COMUNITÀ EUROPEA
SUL TRASPORTO DI MERCI E DI PASSEGGERI
SU STRADA E PER FERROVIA

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

di seguito denominate "Parti contraenti",

RIBADENDO l'importanza dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo"),

DESIDERANDO promuovere il trasporto di passeggeri e di merci su strada e per ferrovia tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo,

RICONOSCENDO le politiche delle Parti contraenti in materia di trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia,

DESIDERANDO mantenere, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, un sistema di trasporto di qualità basato sulle prestazioni, l'attrattiva e l'affidabilità dei servizi di trasporto di merci e di passeggeri, essenziale per la popolazione e l'economia,

RICONOSCENDO la necessità di chiarire il diritto delle imprese ferroviarie di effettuare trasporti ferroviari internazionali di passeggeri, compreso il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo un percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, anche nel caso in cui tali stazioni siano situate nel territorio dell'altra Parte contraente,

RICONOSCENDO che, fatte salve le regole di concorrenza applicabili, il diritto dell'Unione applicabile non osta a che i raggruppamenti internazionali effettuino servizi internazionali, compresi quelli in parte composti da prestazioni che contribuiscono all'orario cadenzato,

PRENDENDO ATTO dell'importanza di agevolare nuovi servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia e di migliorare in tal modo i collegamenti ferroviari internazionali tra le Parti contraenti, garantendo al contempo l'assenza di ripercussioni negative per i passeggeri dei servizi svizzeri puramente nazionali,

PRENDENDO ATTO dei vantaggi per i passeggeri che possono derivare dall'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e quindi dell'importanza di garantire un accesso effettivo all'infrastruttura e condizioni paritarie per la fornitura di tali servizi, tenendo conto delle eccezioni concesse alla Svizzera,

PRENDENDO ATTO della tassa svizzera sul traffico pesante e dell'obiettivo di essere in linea con i principi che regolano la tassazione dei veicoli stradali nell'Unione,

RICONOSCENDO i vantaggi di una stretta collaborazione tra la Svizzera e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) basata sull'articolo 75 del regolamento (UE) 2016/796 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo è modificato come segue:

- (1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e di merci, nonché al trasporto combinato internazionale.

Esso non si applica al trasporto ferroviario di passeggeri puramente interno, ovvero al trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale in Svizzera.

Esso non si applica alle imprese ferroviarie che effettuano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su reti locali e regionali isolate per servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria o su reti adibite unicamente a servizi ferroviari urbani o suburbani.";

- (2) all'articolo 3, il seguente trattino è aggiunto alla fine del punto 2:

"— "trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia": servizio di trasporto passeggeri in cui il treno attraversa la frontiera tra le Parti contraenti, che comprende il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, anche nel caso in cui tali stazioni siano situate nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che la finalità principale sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate nel territorio di una Parte contraente e stazioni situate nel territorio dell'altra Parte contraente.";

(3) l'articolo 7 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta o mantiene, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale dell'Accordo (di seguito denominato "Protocollo istituzionale"), regimi corrispondenti alla legislazione dell'Unione relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell'allegato 1.;"

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Svizzera adotta o mantiene, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale, una legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli corrispondenti alla legislazione dell'Unione, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell'allegato 1.;"

(4) l'articolo 9 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasporti internazionali di merci su strada eseguiti per conto terzi e i viaggi dei veicoli a vuoto fra i territori delle Parti contraenti sono effettuati dietro rilascio della licenza dell'Unione, il cui modello figura all'allegato 3, conformemente alla legislazione dell'Unione di cui all'allegato 1, o dietro rilascio di un'autorizzazione svizzera prevista dalle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.;"

(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le procedure in materia di rilascio, rinnovo e ritiro delle licenze e le procedure relative all'assistenza reciproca sono disciplinate dalla legislazione dell'Unione di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 o dalla legislazione svizzera corrispondente adottata o mantenuta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.";

(5) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il modello e le procedure in materia di rilascio, uso e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal diritto dell'Unione di cui alla sezione 1 dell'allegato 1 o dalle disposizioni svizzere corrispondenti adottate o mantenute conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Protocollo istituzionale.";

(6) l'articolo 24 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese ferroviarie e i raggruppamenti internazionali stabiliti nel territorio di una Parte contraente godono dei diritti di transito e di accesso all'infrastruttura ferroviaria nel territorio dell'altra Parte contraente per l'esercizio di servizi di trasporto internazionali, alle condizioni definite dalla legislazione dell'Unione di cui alla sezione 4 dell'allegato 1.";

(b) è inserito il paragrafo seguente:

"1a Durante lo svolgimento di un servizio di trasporto internazionale di passeggeri, le imprese ferroviarie hanno il diritto di far salire passeggeri in ogni stazione situata lungo il percorso internazionale e farli scendere in un'altra stazione, anche nel caso in cui tali stazioni siano situate nel territorio della stessa Parte contraente, a condizione che la finalità principale del servizio in questione sia il trasporto di passeggeri dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra. Su richiesta delle autorità competenti o delle imprese ferroviarie interessate, l'organismo o gli organismi di regolamentazione stabiliscono se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra.";

(7) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 24a

Eccezioni all'allineamento dinamico concernente il trasporto ferroviario

Si considerano eccezioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del Protocollo istituzionale:

1. l'opzione di obbligare le imprese di trasporto di passeggeri a partecipare all'integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, ossia l'offerta di un solo contratto di trasporto a un passeggero che utilizza la rete di diverse imprese di trasporto pubblico, a condizione che la fissazione dei prezzi resti di competenza delle imprese;

2. l'applicazione degli strumenti svizzeri di gestione delle capacità che prevedono un numero minimo di tracciati per ora per determinati tipi di traffico, tra cui il traffico merci e il traffico passeggeri regionale e a lunga distanza che possono anche assolvere una funzione internazionale. Tali strumenti sono soggetti al principio di non discriminazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo.

Le imprese che pianificano ed effettuano servizi di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia in Svizzera sono considerate parti interessate nell'ambito delle procedure di consultazione svizzere esistenti in conformità agli strumenti svizzeri di gestione delle capacità;

3. l'opzione di dare la priorità al traffico passeggeri secondo l'orario cadenzato applicabile ai servizi ferroviari sull'intero territorio svizzero.

Il criterio di cui al primo comma si applica in maniera non discriminatoria per attribuire i tracciati alle imprese che presentano domande analoghe in termini di frequenza del servizio.

La priorità di cui al primo comma deve essere data ai servizi indispensabili per l'orario cadenzato.

Se un'impresa presenta, prima della scadenza della procedura di ripartizione annuale, una richiesta di tracciato per il trasporto internazionale passeggeri in Svizzera che non può essere soddisfatta nella fase di coordinamento reciproco, tale richiesta è prioritaria per l'utilizzo delle capacità rimanenti non assegnate, comprese le capacità che erano state garantite a livello degli strumenti svizzeri di gestione delle capacità ma che non sono state richieste nel quadro della procedura di ripartizione annuale.

Sul loro territorio, l'Unione o i suoi Stati membri possono dare priorità alle imprese stabilite nell'Unione che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri rispetto a un servizio svizzero di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, che svolge una parte del servizio internazionale secondo l'orario cadenzato svizzero e non fornisce il servizio nell'ambito di un raggruppamento internazionale;

4. il diritto di includere nelle autorizzazioni e nelle concessioni rilasciate alle imprese di trasporto ferroviario e ai raggruppamenti internazionali disposizioni non discriminatorie relative alle norme sociali, come le condizioni salariali e lavorative locali e specifiche del settore in Svizzera;

5. l'obbligo di indire gare d'appalto per gli obblighi di servizio pubblico riguardanti il trasporto ferroviario transfrontaliero regionale, urbano ed extraurbano di passeggeri: la Svizzera può aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico per la parte di trasporto ferroviario transfrontaliero regionale, urbano ed extraurbano di passeggeri effettuato sul territorio svizzero. In tal caso, la Svizzera aggiudicherà il contratto di servizio pubblico all'operatore che ha ottenuto il contratto di servizio pubblico sul territorio dell'Unione o all'operatore che collabora con l'impresa ferroviaria che ha ottenuto il contratto di servizio pubblico per l'esercizio della linea sul territorio dell'Unione.

Fatto salvo il presente paragrafo, le autorità competenti si consultano preventivamente sulle modalità del servizio pubblico da aggiudicare, compreso il calendario della procedura di aggiudicazione.";

(8) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 29a

Partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

La Svizzera ha il diritto di partecipare, in conformità all'articolo 75 del Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1), all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito denominata "ERA"), e quindi di beneficiare di un accesso adeguato a banche dati e registri.

L'ERA non detiene alcun potere esecutivo in Svizzera. Gli articoli pertinenti del Regolamento (UE) 2016/796 che conferiscono all'ERA tali poteri esecutivi in Svizzera non sono pertanto integrati nell'allegato 1 dell'Accordo.";

(9) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 32a

Esclusione di aumenti delle capacità di trasporto su strada

In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del Protocollo istituzionale le nuove infrastrutture volte a rafforzare la sicurezza stradale, come l'apertura di una seconda canna del tunnel stradale del San Gottardo, non sono considerate un aumento delle capacità di trasporto su strada e la limitazione delle capacità di trasporto su strada al livello attuale non è considerata una restrizione quantitativa unilaterale.";

(10) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 40

Misure svizzere

1. Per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 37, e in vista dell'aumento del limite di peso fissato all'articolo 7, paragrafo 3, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli non discriminatorio. Questo sistema di tariffazione si basa in modo particolare sui principi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle modalità definite all'allegato 10.

2. Le tariffe sono differenziate per categorie in base alle emissioni dei veicoli. Su richiesta della Svizzera, il Comitato misto decide una differenziazione per categorie basata completamente o parzialmente sul consumo.

3. La media ponderata delle tariffe non supera 325 CHF per un veicolo con massa massima a carico autorizzata, secondo la carta di circolazione, non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina. La tariffa per la categoria più inquinante non supera 380 CHF.

4. Una parte delle tariffe di cui al paragrafo 3 può essere costituita da pedaggi per l'uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non può rappresentare più del 15 % delle tariffe menzionate al paragrafo 3.

5. Le ponderazioni di cui al paragrafo 3 sono determinate in funzione del numero di veicoli per categoria circolanti in Svizzera. Il numero di veicoli di ogni categoria è stabilito in base a rilevamenti che saranno esaminati dal Comitato misto. Il Comitato misto determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell'evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e degli sviluppi in materia di emissioni e consumi.";

(11) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"ARTICOLO 42

Riesame del livello delle tariffe

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ogni due anni i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 3, sono adeguati per tenere conto del tasso di inflazione in Svizzera nei due anni precedenti. A tal fine, al più tardi il 30 settembre dell'anno precedente l'adeguamento, la Svizzera comunica al Comitato misto i dati statistici necessari per motivare l'adeguamento previsto. Nei 30 giorni successivi a questa comunicazione il Comitato misto si riunisce, su richiesta dell'Unione, per consultarsi sull'adeguamento previsto.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato misto può, su richiesta di una delle Parti contraenti, riesaminare i livelli massimi delle tariffe stabilite dall'articolo 40, paragrafo 3, in vista dell'adozione, di comune accordo, di una decisione per adeguarle. Tale esame è effettuato in funzione dei seguenti criteri:

- il livello e la struttura delle tariffe delle due Parti contraenti, ed in particolare quelle relative a tratti transalpini comparabili;

- la distribuzione del traffico fra tratti transalpini comparabili;
- l'evoluzione della ripartizione modale del traffico nella regione alpina;
- lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso l'arco alpino.";

(12) all'articolo 46, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora, dopo il 1º gennaio 2005, malgrado prezzi ferroviari competitivi e la corretta applicazione delle misure previste all'articolo 36 relative ai parametri di qualità, si rilevino difficoltà nello smaltimento del traffico stradale transalpino in Svizzera e qualora, per un periodo di 10 settimane, il tasso medio di uso delle capacità relative all'offerta ferroviaria sul territorio svizzero (trasporto combinato accompagnato e non) sia inferiore al 66 %, la Svizzera, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, può aumentare di non oltre il 12,5 % le tariffe di uso di cui all'articolo 40, paragrafo 3. Il prodotto di tale aumento è integralmente destinato al trasporto ferroviario e combinato allo scopo di rafforzarne la competitività rispetto al trasporto su strada.";

(13) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

" ARTICOLO 51

Comitato misto

1. È istituito un Comitato misto.

Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Svizzera.

3. Il Comitato misto:

- (a) assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e l'applicazione effettive del presente Accordo;
- (b) costituisce un forum di consultazione reciproca e di scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti, in particolare nell'ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell'Accordo oppure di un atto giuridico dell'Unione a cui si fa riferimento nell'Accordo conformemente all'articolo 10 del Protocollo istituzionale;
- (c) formula raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti al presente Accordo;
- (d) adotta decisioni laddove previsto dal presente Accordo; e
- (e) garantisce la verifica e l'applicazione del presente Accordo, e segnatamente dell'articolo 27, paragrafo 6, e degli articoli 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46 e 47; ed
- (f) esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto delibera per consenso.

Le decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle.

5. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono decidere che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.

6. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno e lo aggiorna se necessario.

7. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che possano assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.";

(14) all'articolo 53, il titolo è sostituito dal seguente:

"Articolo 53

Segreto professionale";

(15) è inserito l'articolo seguente:

"ARTICOLO 53a

Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate

1. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata come un obbligo per una Parte contraente di mettere a disposizione informazioni classificate.

2. Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle Parti contraenti o tra di esse scambiati ai sensi del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente all'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

3. Il Comitato misto adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le Parti contraenti.";

(16) l'articolo 55 è modificato come segue:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se una Parte contraente desidera una revisione delle disposizioni del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. Fatto salvo il paragrafo 3, la modifica del presente Accordo entrerà in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.";

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"Gli allegati 5, 6, 8, e 9 possono essere modificati con decisione del Comitato misto conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, lettera d.";

(17) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Il presente Accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applicano il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni stabilite in detti Trattati e, dall'altra, al territorio della Svizzera.";

(18) l'allegato 1 è modificato come segue:

(a) dopo il titolo, sono inseriti i seguenti paragrafi:

- "1. Nel campo di applicazione dell'Accordo, gli atti giuridici dell'Unione elencati nel presente allegato si applicano nel rispetto del principio dell'allineamento dinamico di cui all'articolo 5 del Protocollo istituzionale, nonché nel rispetto delle eccezioni elencate al paragrafo 7 di tale articolo.
2. Se non diversamente previsto negli adeguamenti tecnici, i diritti e gli obblighi contemplati negli atti giuridici dell'Unione menzionati nel presente allegato come applicabili agli Stati membri dell'Unione si intendono applicabili alla Svizzera. Quanto precede si applica nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale.";

(b) la sezione 4 è modificata come segue:

(i) sono inseriti i seguenti atti:

"— Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

- Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (GU L 94 dell'8.4.2016, pag. 1).
- Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 69).";

(ii) sono soppressi i seguenti atti:

- "– Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
- Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
- Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

(iii) alla voce relativa alla direttiva 2007/59/CE è aggiunto quanto segue:

"La licenza di macchinista e il certificato complementare rilasciati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2007/59/CE e le corrispondenti disposizioni adottate o mantenute nell'ordinamento giuridico svizzero conformemente all'articolo 5 del Protocollo istituzionale sono riconosciuti reciprocamente.";

(iv) alla voce relativa alla direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto quanto segue:

"La direttiva (UE) 2016/797 è soggetta a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove la direttiva (UE) 2016/797 fa riferimento all'"Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie", per il territorio svizzero si intende l'"autorità nazionale svizzera preposta alla sicurezza".";

- (v) alla voce relativa alla direttiva (UE) 2016/798 è aggiunto quanto segue:

"La direttiva (UE) 2016/798 è soggetta a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove la direttiva (UE) 2016/798 fa riferimento all'"Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie", per il territorio svizzero si intende l'"autorità nazionale svizzera preposta alla sicurezza".";

- (vi) alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è aggiunto quanto segue:

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è soggetto a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 fa riferimento all'"Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie", per il territorio svizzero si intende l'"autorità nazionale svizzera per la sicurezza".";

(vii) alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è aggiunto quanto segue:

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 è soggetto a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove il regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 fa riferimento all'«Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie», per il territorio svizzero si intende l'«autorità nazionale svizzera per la sicurezza».";

(viii) alla voce relativa al regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è aggiunto quanto segue:

"Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è soggetto a misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione, come stabilito dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), comprese eventuali modifiche successive, se e nella misura in cui le Parti contraenti decidono in seno al Comitato misto di procedere ad adeguamenti che estendono tali misure, tenendo conto dell'articolo 29a, secondo comma, dell'Accordo e dell'articolo 5 del Protocollo istituzionale. Laddove il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 fa riferimento all'«Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie», per il territorio svizzero si intende l'«autorità nazionale svizzera preposta alla sicurezza».";

(c) nella sezione 5 è inserito il seguente atto:

"– Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 22), ad eccezione degli articoli 5 e 5 *bis* del regolamento (UE) n. 1370/2007, alle condizioni di cui all'articolo 24a, paragrafo 5, dell'Accordo.";

(19) l'allegato 10 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 10

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARFFE PREVISTE ALL'ARTICOLO 40

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 4, le tariffe previste all'articolo 40 sono applicate secondo le modalità seguenti:

- (a) per i trasporti su un itinerario in Svizzera la cui distanza è inferiore o superiore a 300 km, esse sono modificate in maniera proporzionale per tener conto del rapporto di distanza effettivamente percorsa in Svizzera;
- (b) esse sono proporzionali alla categoria per peso del veicolo.";

- (20) la dichiarazione comune, acclusa al presente Protocollo, è aggiunta alle dichiarazioni accluse all'atto finale dell'Accordo.

ARTICOLO 2

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;

- (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
- (f) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;

- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per la Confederazione Svizzera" e "Per l'Unione europea")

**DICHIARAZIONE COMUNE
CHE ACCOMPAGNA IL PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELL'ACCORDO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO DI MERCI
E DI PASSEGGERI SU STRADA E PER FERROVIA**

1. Le Parti contraenti prendono atto del fatto che il diritto dell'UE applicabile consente agli organismi nazionali indipendenti di ripartizione delle capacità di essere competenti per l'assegnazione dei tracciati in modo non discriminatorio.

Le Parti contraenti prendono atto del fatto che, conformemente alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32), la gestione del traffico rimane di competenza dei gestori nazionali dell'infrastruttura.

2. Le Parti contraenti prendono atto del fatto che, fatte salve le rispettive regole di concorrenza, il diritto dell'UE applicabile non osta a che i raggruppamenti internazionali effettuino servizi internazionali, compresi quelli in parte composti da prestazioni che contribuiscono all'orario cadenzato.
3. Le Parti contraenti si impegnano a prorogare, a intervalli di tre anni, le misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea previste dalla decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43), fatte salve le rispettive decisioni del Comitato misto.